

SENATO DELLA REPUBBLICA  
VIII LEGISLATURA

---

(N. 843)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PARRINO, BUZIO,  
CONTI PERSINI e CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1980

---

Norme regolanti l'avviamento al lavoro del coniuge superstite  
e dei figli delle « vittime del dovere »

---

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione di recenti episodi terroristici, che sono costati la vita a tutori dell'ordine, è stata evidenziata l'inapplicabilità — limitatamente ai figli maggiorenni dei caduti — delle norme relative alle assunzioni privilegiate.

In un momento di grave travaglio per il Paese che, sempre con maggior frequenza, assiste all'olocausto di fedeli servitori pronti all'estremo sacrificio per la difesa delle istituzioni e dell'ordine democratico, non può sottrarsi il problema di chi, colpito negli affetti più cari, si vede negare il privilegio di lavorare in quelle strutture e per quelle strutture la cui difesa è già costata loro perdite affettive, dolore e sgomento.

Peraltro, al fine di evitare sperequati trattamenti con altre categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, appare doveroso

ed opportuno proporre che, oltre a speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche, si possa prevedere che il coniuge superstite ed i figli delle vittime del dovere abbiano diritto di assunzione con precedenza presso la pubblica Amministrazione e le aziende private con espressa deroga alle norme regolanti il collocamento e le relative procedure e, se necessario, in soprannumero nell'organico degli enti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente proposta, dovranno essere fissate le modalità per gli adempimenti necessari.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il coniuge superstite ed i figli delle « vittime del dovere » hanno diritto di assunzione con precedenza presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private con espresa deroga alle norme regolanti il collocamento e le relative procedure e, se occorre, in soprannumero nell'organico degli enti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno fissate le modalità per gli adempimenti di cui al comma precedente.